

invalidità e per la vecchiaia degli operai, devono farne domanda alla Cassa Nazionale Francese delle pensioni di vecchiaia. Nella domanda devono indicare il loro nome e cognome, la professione e il domicilio o se sono minorenni o altrimenti incapaci, il nome, cognome, la professione e il domicilio del loro rappresentante legale; il numero d'iscrizione del titolo della rendita; l'ammontare delle rate trimestrali scadute; la data della loro scadenza; il luogo dove dovrà esserne effettuato il pagamento (articolo 6, parte 1<sup>a</sup>, Convenzione 1906).

d) Nel caso di incapacità temporanea di durata superiore ai 4 giorni l'indennità pecuniaria consiste in un sussidio giornaliero eguale alla metà del salario percepito dall'operaio al momento dell'infortunio. Il sussidio deve esser corrisposto finchè dura l'incapacità, senza distinzione fra giorni di lavoro e giorni festivi (articolo 3, L. 1898, mod. L. 1905) a partire però dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio, se l'incapacità dura 10 giorni o meno, e a partire dal primo giorno, se dura più di 10 giorni.

B) *Spese mediche e farmaceutiche e spese funerarie.* — Il capo dell'industria o dell'impresa sostiene le spese mediche e farmaceutiche. L'operaio colpito dall'infortunio può fare sempre esso stesso la scelta del suo medico e del suo farmacista. In questo caso il capo dell'impresa o della industria non può essere tenuto alle spese mediche e farmaceutiche che sino a concorrenza della somma fissata dal giudice di pace del Cantone in cui è accaduto l'infortunio, in conformità a una tariffa stabilita per decreto dal Ministro del commercio, su parere di una Commissione speciale comprendente rappresentanti di Sindacati di medici e di farmacisti, di Sindacati professionali operai e padronali, di Società di assicurazione contro gl'infortuni del lavoro e di Sindacati di garanzia, e che non potrà essere modificata che a intervalli di 2 anni (articolo 4, L. 1898, mod., L. 1905).

In ogni caso sono a carico del capo dell'impresa o dell'industria le spese di ospedalità nella loro totalità, comprese quindi non solo le spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche, ma anche quelle di vitto (articolo 4, L. 1898, mod., L. 1905).

Così pure il capo dell'impresa o dell'industria deve sostenere le spese funerarie valutate nella somma di 100 franchi al massimo (articolo 4, L. 1898, mod., L. 1905).

**CAPO 3°. Salario di base per la determinazione della indennità.** — La determinazione del salario in base al quale devono essere liquidate le

indennità è fatta con criteri diversi secondochè l'infortunio ha avuto per conseguenza la morte o una invalidità permanente, ovvero ha prodotto soltanto una invalidità temporanea.

A) *Casi di morte e di inabilità permanente.* — Nei casi di morte e di invalidità permanente si assume come base per la liquidazione della indennità il salario annuo percepito dall'operaio colpito da infortunio.

E come salario annuo si intende:

a) per l'operaio occupato nello stabilimento industriale o nell'impresa durante i 12 mesi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che gli è stata corrisposta durante questo tempo, sia in denaro che in natura;

b) per l'operaio occupato nello stabilimento o nell'impresa durante meno di 12 mesi prima dell'infortunio, la remunerazione effettiva che ha ricevuto a partire dalla sua entrata nello stabilimento o nella impresa, aumentata dalla remunerazione che esso avrebbe potuto ricevere durante il periodo di lavoro necessario per completare i 12 mesi, in base alla remunerazione media degli operai della stessa categoria durante il detto periodo.

Se il lavoro non è continuo il salario annuo è calcolato sia in base alla remunerazione ricevuta durante il periodo di attività, sia in base al guadagno dell'operaio durante il resto dell'anno.

La giurisprudenza ha ammesso il principio che ogni assegnazione supplementare, ogni gratificazione, che rappresenti la remunerazione d'un lavoro, deve essere computata per il calcolo del salario.

La legge prevede anche il caso di un periodo di disoccupazione eccezionale e involontaria dell'operaio e stabilisce che in tale ipotesi sarà tenuto conto del salario medio che sarebbe stato corrisposto per questo periodo. I Tribunali, che, in ogni caso speciale, dovranno apprezzare la natura di questi periodi di disoccupazione e la parte che in essi abbia avuto la volontà dell'operaio, hanno già a più riprese, e con diverse distinzioni, tenuto conto specialmente dei periodi di servizio militare e dei periodi di sciopero. La disposizione si applica tanto in caso di lavoro continuo quanto in caso di lavoro intermittente (art. 10, L. 1898, modificato L. 1905).

Coloro che hanno un salario annuo superiore a 2400 lire non profitano delle disposizioni della legge che fino a concorrenza di questa somma, vale a dire che la rendita è determinata con le norme stabilite dalla legge e precedentemente indicate, prendendo a base il salario annuo di 2400 lire; essi hanno però anche diritto a una rendita supplementare liquidata sulla

parte di salario eccedente la detta somma e ragguagliata ad un quarto di quello che verrebbe liquidato con le norme ordinarie della legge, a meno di convenzioni speciali che elevino questa misura (art. 2, L. 1898, mod. L. 1902).

Per gli operai di età inferiore ai 16 anni e per gli apprendisti il salario-base per la determinazione della rendita non sarà inferiore al più basso salario percepito dagli operai adulti e validi della stessa categoria occupati nell'impresa (art. 8, L. 1898).

B) *Casi di incapacità temporanea.* — Nei casi di incapacità temporanea si prende a base per la determinazione della indennità il salario giornaliero che l'operaio aveva al momento dell'infortunio, salvo che si tratti di salario variabile, come avviene frequentemente nei lavori a cottimo, nella quale ipotesi il sussidio giornaliero è eguale alla metà del salario medio delle giornate effettive di lavoro durante il mese che ha preceduto l'infortunio, non tenendo quindi conto, nel determinare questo salario medio, delle giornate di disoccupazione (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905).

È da notarsi che le norme esposte si applicano senza alcuna limitazione anche a coloro che guadagnano più di 2400 lire all'anno.

Per gli operai minori di 16 anni il salario di base non potrà mai essere inferiore al salario più basso degli operai validi della medesima categoria impiegati nell'industria; però il sussidio giornaliero, calcolato in base a questo salario, non potrà mai superare l'ammontare del salario effettivamente percepito dall'operaio minore di 16 anni (art. 8, L. 1898). Il Comitato consultivo delle assicurazioni contro gl'infortuni ha espresso l'avviso che questa limitazione del sussidio giornaliero non sia applicabile agli apprendisti senza salario (avviso del 7 febbraio 1901) per i quali il sussidio vero giornaliero è calcolato in base al salario più basso dell'operaio valido di quella categoria alla quale l'apprendista aspira e si prepara (I).

**CAPO 4°. Modi, termini e garanzie per il pagamento delle indennità.** — A) *Rendite annue.* — Le rendite annue decorrono: nei casi di morte dal giorno in cui la morte è avvenuta, nei casi d'inabilità permanente dal giorno in cui le conseguenze della lesione si sono consolidate. Esse sono pagabili alla residenza del titolare, e se il servizio di esse è fatto dalla Cassa Nazionale delle pensioni, sono pagabili presso il preposto di quello stabilimento designato dal titolare. Sono pagabili trimestralmente in via posticipata; però il Tribunale può ordinare il pagamento anticipato

(1) V. Circolare del Guardasigilli del 10 giugno 1899.

della metà della prima rata (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905. Esse non possono cumularsi con il sussidio giornaliero o con la provvisionale. Nel caso in cui l'ammontare dei sussidi giornalieri già corrisposti o della provvisionale superi le rate di rendita dovute fino alla determinazione della rendita stessa, il Tribunale può ordinare che l'eccedenza sia calcolata sulle rate ulteriori nella proporzione che esso determina (art. 16, L. 1898, mod. L. 1905).

Per ottenere il pagamento della rendita l'operaio o i suoi aventi diritto devono comprovare la loro esistenza specialmente con la produzione di un certificato di vita che i sindaci sono obbligati a rilasciare senza spese, in applicazione del decreto 6 marzo 1791, articolo 2, e dell'articolo 29 della legge 9 marzo 1898.

*Casi nei quali al pagamento delle rendite deve o può essere sostituito il pagamento di un capitale* — Il pagamento della rendita è sospeso e sostituito col pagamento di un capitale corrispondente a tre anni di pensione quando la vedova della vittima dell'infortunio passa a nuove nozze.

Le parti possono, dopo determinata la misura della indennità, decidere che il servizio della rendita sarà sospeso e sostituito, finchè dura l'accordo, da un altro modo di risarcimento. Questo accordo non crea che uno stato provvisorio, suscettibile di cessare, ad ogni istante, per volontà di una sola delle parti.

Il titolare della rendita, purchè sia maggiorenne, può chiedere la conversione di questa in capitale, quando la rendita annua non sia superiore a 100 lire. La conversione deve essere fatta in base alla tariffa accennata nell'articolo 28 della legge 9 marzo 1898 e compilata dalla Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia (art. 21, L. 1898, mod. L. 1905).

Infine al momento della determinazione definitiva della rendita, dopo scaduto il termine per la revisione stabilito dall'articolo 19, l'operaio colpito da infortunio può domandare che una parte, non maggiore del quarto del capitale necessario per costituire questa rendita, calcolato secondo le tariffe compilate per le vittime d'infortunio dalla Cassa pensioni per la vecchiaia, gli sia pagata in contanti. Le parti interessate non possono intendersi all'amichevole rispetto a questa conversione; essa deve essere domandata al Tribunale, al cui sovrano apprezzamento è riservato il giudizio sulla conformità di essa al bene inteso interesse dell'operaio; il Tribunale decide in Camera di consiglio (art. 9, L. 1898).

Così pure, dopo spirato il termine per la revisione, l'operaio colpito da infortunio può domandare che il capitale necessario alla costituzione della rendita, o questo capitale ridotto al più di un quarto per effetto

della disposizione precedentemente riportata, serve a costituire una rendita vitalizia sulla sua testa, reversibile, per metà tutto al più, sulla testa del coniuge. In questo caso la rendita vitalizia sarà diminuita in modo che non resulti dalla reversibilità alcun aumento di oneri per l'imprenditore. Anche in questo caso la domanda deve essere fatta al Tribunale che decide in Camera di consiglio come sopra è detto (art. 9, L. 1898).

B) *Sussidio giornaliero*. — Nei casi di incapacità temporanea il sussidio giornaliero vien pagato a decorrere dal quinto giorno dopo quello dell'infortunio, se l'incapacità al lavoro dura 10 giorni o meno, e a decorrere dal primo giorno dopo quello dell'infortunio, se dura più di 10 giorni.

Il sussidio è dovuto fino al giorno della morte ovvero fino al giorno in cui sarà riconosciuto che l'operaio colpito dall'infortunio sia completamente guarito o sia ridotto incapace permanentemente al lavoro (art. 15, L. 1898, mod. L. 1905). Senonchè potrebbe darsi, nell'ipotesi di un salario elevato e di una incapacità di poca gravità, che il capo dell'impresa o dell'industria dovesse pagare, durante il periodo occorrente per la determinazione definitiva delle conseguenze dell'infortunio, sussidi giornalieri per un ammontare sproporzionato alle conseguenze stesse. Ad impedire questa ingiustizia la legge autorizza il presidente del Tribunale, se le parti non si intendono fra loro nel determinare il sussidio in misura adeguata alla rendita presunta, a sostituire, con ordinanza e senza appello, al sussidio giornaliero una provvisoria inferiore alla metà del salario (art. 16, L. 1898, mod. L. 1905).

Il sussidio è pagabile nelle epoche e nel luogo di paga consueti nell'impresa senza che l'intervallo fra un pagamento e l'altro possa eccedere i 16 giorni (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905).

C) *Garanzie per il pagamento delle rendite e del sussidio giornaliero*. — Le rendite non sono cedibili nè sequestrabili (art. 3, L. 1898).

Le garanzie organizzate dalla legge sono le seguenti:

1. I crediti per rendite o indennità sotto altra forma sono, anzitutto, privilegiati sulla cauzione o sulla riserva la cui costituzione è imposta alle Società di assicurazione mutua o a premio fisso, presso le quali l'imprenditore o l'industriale si sia assicurato per coprirsi del rischio professionale posto a suo carico (art. 27, L. 1898, mod. L. 1905).

2. I crediti relativi alle spese mediche, farmaceutiche o funerarie e ai sussidi da pagarsi in caso di incapacità temporanea godono del privilegio stabilito dall'articolo 2101 del Codice civile sulla generalità dei beni

del capo dell'impresa o dell'industria. Questo privilegio è iscritto sotto il n. 6 di quell'articolo (art. 23, L. 1898):

3. Per ciò che concerne le rendite concesse nei casi di morte o di invalidità permanente, la legge mette gli operai o i loro aventi diritto al coperto di ogni pericolo. Essa infatti ha costituito un fondo di garanzia, che è amministrato dalla Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia e che è alimentato dalle industrie o imprese soggette alla legge per mezzo di centesimi addizionali alle contribuzioni delle patenti e di una tassa speciale sulle miniere. Allorchè pertanto i capi dell'industria o dell'Impresa e le Compagnie o gli Istituti presso i quali essi hanno stipulato l'assicurazione non pagano le rate di rendita, questo pagamento è effettuato dalla Cassa delle pensioni per la vecchiaia sul fondo predetto di garanzia (articoli 24, 25, L. 1898).

*D) Casi in cui l'operaio non ha diritto ad indennità o in cui la misura di questa può essere diminuita o aumentata.*

1. *Infortuni prodotti da dolo o da colpa non scusabile.* — L'operaio non ha diritto ad alcuna indennità quando l'infortunio sia stato da lui dolosamente procurato (art. 20, L. 1898). Il Tribunale ha diritto, se è provato che l'infortunio è dovuto a colpa non scusabile dell'operaio, di diminuire la misura della rendita.

Così pure quando sia provato che l'infortunio è avvenuto per colpa non scusabile del padrone o di coloro cui egli ha affidato la direzione, dello stabilimento o dell'impresa, l'indennità potrà essere aumentata, ma senza che la rendita o l'ammontare totale della rendita assegnata possa sorpassare sia la riduzione, sia l'ammontare del salario annuale (art. 20 L. 1898).

Questi due fatti, colpa inescusabile e dolo, non possono essere determinati dalle parti stesse che con non poche difficoltà, a togliere le quali la legge ha stabilito che qualora, nei casi d'infortuni, sia iniziato procedimento penale per omicidio o lesione colposa, gli atti relativi siano comunicati all'operaio e al padrone e ai loro aventi diritto.

Infine finchè l'operaio è malato, ha diritto al sussidio giornaliero e all'assistenza medica e farmaceutica; l'imprenditore ha diritto di designare al giudice di pace un medico incaricato di informarlo sullo stato reale del ferito. Questo medico non ha carattere di perito, nè può immischiarsi nella cura fatta all'operaio dal medico che questi si è scelto; e i suoi onorari sono a carico dell'imprenditore. Il giudice di pace appone il visto alla designazione e autorizza il medico designato a fare non più di due visite alla settimana e sempre alla presenza del medico curante avvertito due giorni avanti.

Qualora l'operaio rifiuti di prestarsi a queste visite di controllo può essergli sospeso il pagamento dell'indennità giornaliera. Però questa sospensione non può essere fatta sen'altro dall'imprenditore o dall'Istituto assicuratore; ma deve essere ordinata dal giudice di pace, dopo aver convocato, per sentirlo, l'operaio con lettera raccomandata.

Se il medico attesta che l'operaio è in grado di riprendere il lavoro, e l'operaio lo contesta, l'imprenditore può, quando si tratti di incapacità temporanea, chiedere al giudice di pace che ordini una perizia medica che dovrà essere fatta entro cinque giorni (art. 4, L. 1898, mod. L. 1905).

2. *Infortuni causati da terzi.* — La legge ha regolato in modo esclusivo i rapporti fra padroni ed operai nei casi di infortuni, ed essa non permette loro di prescindere dal trattamento e dalle condizioni da essa stabiliti. Onde l'operaio non potrebbe rinunciare a valersi delle disposizioni della legge e reclamare, in virtù dell'articolo 1382 del Codice civile, una indennità maggiore di quella determinate dalla legge (art. 2, L. 1908). Ma questa regola non si applica ai rapporti fra l'operaio colpito dall'infortunio e i terzi che fossero responsabili dell'infortunio secondo il diritto comune. In questo caso la legge permette alla vittima o ai suoi aventi causa, e qualora essi non lo facciano, al padrone che si considera surrogato nei loro diritti, di esplicare contro i terzi responsabili l'azione di diritto comune. E allora se la indennità messa a carico dei terzi è eguale o superiore a quella fissata dalla legge per gli infortuni, l'imprenditore nulla ha da pagare; nel caso invece che essa sia inferiore, egli è tenuto soltanto a corrispondere la differenza. Nel caso in cui l'infortunio abbia causato una incapacità permanente, o la morte, l'indennità da corrispondersi dai terzi deve pure essere attribuita sotto forma di rendita da costituirsi presso la Cassa Nazionale delle pensioni. Conviene tuttavia avvertire che le regole applicabili al padrone in materia di pagamenti di rendite, non possono essere estese al terzo, causa dell'infortunio. In primo luogo, la Cassa Nazionale delle pensioni non garantisce all'operaio il pagamento della rendita messa a carico del terzo che fu causa dell'infortunio, se contro quest'ultimo sia stato proceduto senza che il padrone sia stato chiamato in causa. Se il terzo non paga, incombe esclusivamente all'operaio il compito di promuovere contro di lui il procedimento d'esecuzione. Gli articoli 24 e 26, relativi al pagamento provvisorio da parte della Cassa Nazionale delle pensioni, non prevedono infatti che le indennità messe a carico del capo dell'impresa o dell'industria o del suo assicuratore e non accordano ricorso alla Cassa che contro di loro. Bene inteso che non sarebbe più così se anche dal padrone fosse dovuta la indennità a norma della legge sugli infortuni; in questo

caso la Cassa sarebbe obbligata a pagare questa indennità, e fino a concorrenza dell'ammontare della indennità stessa sarebbe surrogata ai diritti del padrone e potrebbe agire contro il terzo causa dell'infortunio, per ottenerne il rimborso.

Infine, il terzo riconosciuto responsabile può essere condannato, sia verso la vittima dell'infortunio, sia verso il capo dell'industria, al pagamento delle altre indennità e spese prevedute negli articoli 3 e 4 (indennità giornaliera, spese funerarie, spese mediche e farmaceutiche).

### TITOLO III. — Procedura.

**CAPO 1°.** **Denuncia dell'infortunio.** — Il primo atto della procedura è la denuncia dell'infortunio al sindaco del Comune in cui l'infortunio è avvenuto.

L'obbligo di presentare questa denuncia, entro il termine di quarantotto ore, è imposto al capo dell'impresa o dell'industria o ai suoi preposti; però hanno facoltà di presentarla, purchè entro un anno dal giorno dell'infortunio, anche l'operaio o i suoi aventi diritto. Se l'operaio non ha ripreso lavoro entro quattro giorni dall'infortunio alla denuncia deve essere unito un certificato medico il quale è esente da bollo; il compenso spettante al medico che rilascia il certificato è a carico dell'operaio o dei suoi aventi causa se essi prendono la iniziativa di presentare la denuncia (art. 11, L. 1898, mod. L. 1902). La denuncia dev'essere dal sindaco trasmessa al giudice di pace nelle ventiquattr'ore successive al deposito del certificato e al più tardi entro i cinque giorni successivi alla denuncia dell'infortunio.

**CAPO 2°.** **Inchiesta.** — Il giudice di pace, allorquando, secondo il certificato medico, la ferita sembra dover produrre la morte o una incapacità permanente, assoluta o parziale, o allorchè l'operaio colpito dall'infortunio è morto, procede, entro ventiquattr'ore, ad una inchiesta in contraddittorio delle parti interessate, le quali devono essere, a cura dello stesso giudice, invitate a prendervi parte. Se l'operaio colpito dall'infortunio o i suoi aventi causa sono minorenni o incapaci e se essi non hanno alcuno che li rappresenti, è necessario che il giudice di pace prenda, in virtù dei poteri che gli spettano a norma dell'articolo 406 del Codice civile, i provvedimenti necessari per fare organizzare la tutela (avviso del Comitato consultivo delle assicurazioni del 30 gennaio 1901). Tuttavia l'inchiesta non deve subire per questo alcun ritardo e il giudice di pace non deve attendere, per procedervi, che i minorenni siano provveduti di

un tutore; importa ricordare che ai termini dell'articolo 12 della legge del 26 gennaio 1892, sono esenti dalle tasse e diritti di ogni specie gli avvisi ai parenti e gli atti necessari per la costituzione e la convocazione dei Consigli di famiglia dei minorenni dei quali sia constatata l'indigenza.

Il giudice di pace non deve trascurare di raccogliere le informazioni necessarie perchè il presidente possa convocare, oltre alle parti interessate, le persone che hanno veste per assisterle o autorizzarle (marito, genitori, tutore o curatore).

Qualora l'operaio colpito dall'infortunio si trovi nella impossibilità di assistere all'inchiesta, il giudice di pace deve recarsi presso di lui.

Del resto lo scopo dell'inchiesta, della quale deve essere steso processo verbale, è indicato dall'articolo 12 della legge del 1898, modificato dalla legge del 22 marzo 1902. Salvo il caso d'impossibilità materiale debitamente constatata nel processo verbale, l'inchiesta deve essere chiusa nel più breve termine e al più tardi entro 10 giorni a partire da quello dell'infortunio. Della chiusura il giudice di pace dà avviso, con lettera raccomandata, all'operaio e agli altri interessati avvertendoli in pari tempo che il relativo processo verbale è depositato in cancelleria e che essi possono, durante il termine di 5 giorni, prenderne conoscenza e farsene rilasciare copia, esente da ogni spesa per tasse di bollo e registro. Trascorsi i 5 giorni tutto l'incartamento è rimesso al presidente del Tribunale.

### CAPO 3°. Procedura per la determinazione delle indennità. —

A) *Davanti il giudice di pace.* — Il giudice di pace del cantone in cui è avvenuto l'infortunio è competente a decidere inappellabilmente sulle domande relative alle spese funerarie, e alle indennità per inabilità temporanea, tanto se l'infortunio abbia prodotto soltanto una inabilità temporanea, quanto anche se abbia prodotto una inabilità permanente, assoluta o parziale. La decisione deve essere data entro 15 giorni dalla domanda, e, per quanto concerne l'indennità giornaliera, è esecutiva nonostante opposizione. Contro le decisioni del giudice di pace è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Relativamente alle controversie per le spese mediche e farmaceutiche il giudice di pace decide inappellabilmente fino al valore di 300 lire. Quando l'appello è ammesso, questo deve essere interposto entro 15 giorni dalla decisione.

Gli operai e impiegati che siano colpiti da infortunio fuori del cantone in cui è situato lo stabilimento al quale essi sono addetti, come pure i loro aventi diritto, possono chiedere, con lettera raccomandata, al giudice

del cantone in cui l'infortunio è avvenuto, che sia ammessa la competenza del giudice di pace del cantone in cui lo stabilimento è situato; però la domanda deve esser fatta prima che il giudice di pace, cui è diretta, si sia occupato dell'infortunio, o prima che sia chiusa l'inchiesta fatta ai termini dell'articolo 13. All'operaio o ai suoi aventi diritto, deve essere inviata ricevuta della istanza a cura del cancelliere, il quale avvisa contemporaneamente il capo-impresa, e il giudice di pace divenuto competente, ed, eventualmente, trasmette a quest'ultimo l'incartamento della inchiesta non appena chiusa, avvertendone le parti.

La stessa facoltà compete rispetto ai Tribunali; la legge infatti dispone che se dopo trasmesso l'incartamento al presidente del Tribunale del luogo dell'infortunio e prima che le parti siano convocate, la vittima o i suoi aventi causa, giustificano di non aver potuto, prima della chiusura dell'inchiesta, fare uso della facoltà predetta, il presidente, sentite le parti, può trasmettere l'incartamento al presidente del Circondario ove è situato lo stabilimento cui l'operaio è addetto.

Quando infine l'infortunio sia accaduto in territorio straniero, il giudice di pace competente è quello del cantone dove è situato lo stabilimento cui è addetto l'operaio colpito dall'infortunio (art. 15, L. 1898, mod. L. 1905).

B) *Davanti il presidente del Tribunale e davanti il Tribunale.* — Nei casi di inabilità permanente o di morte, la legge richiede per la determinazione dell'indennità l'intervento del presidente del Tribunale.

Se dal processo verbale d'inchiesta, trasmesso dal giudice di pace, risulta che l'operaio colpito dall'infortunio è morto, gli aventi diritto di esso e il capo dell'impresa sono dal presidente del Tribunale convocati entro 5 giorni dalla detta trasmissione. Se la morte non è conosciuta che dopo tale trasmissione, il termine fissato per la convocazione ha per punto di partenza la presentazione fatta dalla parte più diligente dell'atto di morte.

Se si tratta di un infortunio che abbia prodotto incapacità permanente, assoluta o parziale, in caso di accordo fra le parti sul carattere permanente della incapacità, il presidente deve convocare gli interessati entro 5 giorni da quello della consegna dell'atto scritto constatante questo accordo. Nella medesima ipotesi, ma in caso di disaccordo fra l'operaio e il capo dell'impresa, la ricevuta della decisione di incompetenza del giudice di pace (art. 15, L. 1898) segna il punto di partenza del termine di 5 giorni assegnato al presidente per la convocazione degli interessati.

Infine per tutelare l'operaio colpito dall'infortunio o i suoi aventi di-

ritto contro le conseguenze della eventuale inosservanza delle prescrizioni relative all'invio dei documenti preaccennati, e per assicurare la definizione, nei modi legali, di tutti gl'infortuni il cui carattere originariamente grave abbia dato luogo all'inchiesta, la legge ammette la convocazione d'ufficio delle parti da farsi dal presidente del Tribunale entro i 5 giorni precedenti la data della scadenza del termine assegnato per la prescrizione, a meno che sia impossibile di conoscere questa data.

La convocazione è fatta o per lettera raccomandata o per mezzo del sindaco o del commissario di polizia.

Ciascuna delle parti convocate può farsi rappresentare, e il presidente del Tribunale può, col loro consenso, ordinare una perizia il cui rapporto dev'essere depositato entro il termine di 8 giorni.

Se le parti si mettono d'accordo e l'accordo è conforme alle prescrizioni della legge, l'indennità è definitivamente fissata con ordinanza del presidente, che ne dà atto, indicando, sotto pena di nullità, il salario di base e la riduzione che l'infortunio ha fatto subire al salario. Anche quando le parti abbiano, prima ancora della convocazione, concluso una transazione, devono comparire davanti il presidente, il quale farà risultare dall'ordinanza i termini della transazione; e qualora entrambe o una delle parti non compariscano, si applicheranno le disposizioni seguenti, dettate per il caso di non intervenuto accordo. E ciò perchè in ogni caso d'accordo è l'ordinanza del presidente che costituisce per l'operaio il titolo per la pensione. E se l'imprenditore abbia assicurato gli operai, l'ordinanza specifica che l'assicuratore è sostituito al capo dell'impresa, di guisa che l'avente diritto all'indennità deve far valere questo suo diritto rivolgendosi all'assicuratore e non già al capo dell'impresa (art. 16, L. 1898, mod. L. 1905, ultimo capoverso).

Qualora le parti siano contumaci, o se, comparse, non si mettano d'accordo, il presidente stende processo verbale di non conciliazione e le rinvia avanti il Tribunale civile. In questo caso il presidente, con la sua ordinanza di rinvio, e senza appello, ha facoltà di sostituire, alla indennità temporanea (che, ai termini dell'articolo 15, nell'ipotesi di contestazione sull'ammontare della rendita, dovrebbe continuare ad essere corrisposta fino alla decisione definitiva), una provvisoria inferiore alla metà del salario. E il presidente farà uso di questa facoltà specialmente quando il salario sia elevato e l'incapacità permanente sia di poca gravità, per evitare che il capo dell'impresa paghi, durante il corso del procedimento, sotto forma di sussidio giornaliero, una indennità sproporzionata alle conseguenze della lesione. Così pure e sempre per evitare questo inconveniente, la provvisoria può essere assegnata o modificata durante il corso

del procedimento; e può essere assegnata, nella proporzione non eccedente la metà del salario, anche agli aventi diritto. Queste provvisionali sono formalmente assimilate alle indennità giornaliere: sono quindi pagabili alle stesse condizioni e negli stessi termini per queste stabiliti e sono inoltre incedibili e insequestrabili.

Il Tribunale civile, al quale, in caso di disaccordo, sono rinviate le parti con l'ordinanza del presidente, deve essere adito dalla più diligente di esse e decide come in materia sommaria in conformità al titolo XXIV del libro 2° del Codice civile. La sua sentenza è eseguibile per provvisoriale e contro di essa sono ammessi l'opposizione e l'appello.

C) *Opposizione.* — L'opposizione, in caso di giudizio contumaciale reso contro la parte, non è più ricevibile dopo 15 giorni dalla data della notificazione personale della sentenza. Nulla del resto è cambiato alle forme e termini dell'opposizione per i giudizi in contumacia dell'avvocato (articolo 17, L. 1898, mod. L. 1902).

D) *Appello.* — L'appello deve essere interposto entro i 30 giorni dalla data della sentenza, se nel giudizio davanti il Tribunale vi fu contraddittorio delle parti: se invece una delle parti fu contumace, entro 15 giorni a partire dal giorno in cui l'opposizione non è più ricevibile. La Corte si pronunzia entro un mese dall'atto di appello (art. 17, L. 1898).

E) *Perizie.* — Tutte le volte che venga ordinata una perizia, sia dal giudice di pace, sia dal Tribunale o dalla Corte d'appello, il perito non potrà essere nè il medico che ha curato il ferito, nè un medico dipendente dall'impresa o dalla Società d'assicurazione presso la quale il capo dell'impresa ha assicurato gli operai (art. 17, L. 1898, mod. L. 1902).

F) *Ricorso in Cassazione.* — Le parti possono ricorrere in Cassazione; e per questo ricorso si applicano le disposizioni ordinarie del Codice di procedura civile (art. 17, L. 1898).

G) *Prescrizione.* — L'azione per ottenere l'indennità in base alla legge si prescrive nel termine di un anno. La legge assegna diversi punti di decorrenza di questo termine, e cioè:

1° il giorno dell'infortunio;

2° il giorno della chiusura dell'inchiesta;

3° il giorno della cessazione del pagamento dell'indennità temporanea.

Il termine decorre dal giorno dell'infortunio quando non vi è stato nè

inchiesta, nè pagamento della indennità temporanea; decorre dal giorno della chiusura della inchiesta quando questa ha avuto luogo, ma non vi è stato o prima della chiusura di essa ha cessato il pagamento della indennità temporanea.

Infine quando venga pagata l'indennità per inabilità temporanea il termine decorre dalla cessazione di questo pagamento, perchè finchè questo viene continuato il padrone riconosce il carattere industriale dell'infortunio e il suo debito verso l'operaio (art. 18, L. 1898, mod. L. 1902).

**CAPO 4°. Revisione della indennità.** — Nel caso che dopo la determinazione dell'indennità si manifesti o un aggravamento o un miglioramento nelle condizioni dell'operaio o questi muoia in conseguenza dello infortunio, è ammesso il diritto a domandare la revisione della indennità.

È assegnato per presentare questa domanda un termine di tre anni, il quale decorre:

a) se non vi è stata alcuna assegnazione di rendita, dal giorno in cui cessò di essere dovuta l'indennità giornaliera;

b) se vi è stata assegnazione di rendita, decorre dall'accordo intervenuto fra le parti o dalla sentenza passata in cosa giudicata che ha determinato la misura della rendita. E questa disposizione si applica anche se il pagamento della rendita sia stato sostituito dal pagamento di un capitale.

La procedura per la domanda di revisione è quella stessa precedentemente tracciata da osservarsi davanti il Tribunale civile per la determinazione della indennità. Il presidente del Tribunale è adito mediante semplice dichiarazione presentata dal cancelliere. Se vi è accordo fra le parti, in conformità alle prescrizioni della legge, la misura della rendita riveduta è fissata con ordinanza del presidente, che prende atto di quest'accordo specificando, sotto pena di nullità, l'aggravamento o l'attenuazione della infermità. Se non vi è accordo, l'affare è rinviato avanti il Tribunale che è adito dalla parte più diligente e decide con procedimento sommario.

Per facilitare al capo dell'impresa l'esercizio dell'azione di revisione in caso di miglioramento del ferito, la legge stabilisce che nel corso di tre anni, durante i quali può esercitarsi l'azione di revisione, egli avrà il diritto di designare al presidente del Tribunale un medico incaricato di informarlo sullo stato dell'operaio colpito dall'infortunio, sia che voglia sincerarsi sull'opportunità di un'azione diretta a sopprimere o ridurre la rendita, sia che abbia interesse a ben precisare la reale esistenza e l'origine di un aggravamento che la vittima potrebbe far valere. Ma questo

diritto di visita è in ogni caso limitato all'ipotesi in cui l'infortunio abbia dato luogo all'assegnazione d'una rendita. La designazione del medico, regolarmente vistata dal presidente, dà al detto medico ogni tre mesi accesso presso l'operaio che fu colpito dall'infortunio. Se questo, per sua colpa, non si presta a questa visita, sarà sospeso ogni pagamento della rendita con decisione del presidente che inviterà l'operaio con semplice lettera raccomandata (art. 19, L. 1898, mod. L. 1905).

**CAPO 5°. Gratuito patrocinio.** — L'operaio o i suoi aventi causa, qualunque sia la loro nazionalità, sono senz'altro ammessi di diritto, per prescrizione di legge, al gratuito patrocinio per il procedimento avanti il giudice di pace; non occorre in questo caso neppure il visto del procuratore della Repubblica, richiesto invece, come sarà detto in seguito, quando si tratta del procedimento davanti il presidente del Tribunale e davanti il Tribunale; spetta dunque soltanto al giudice di pace d'assicurare per questa parte l'esecuzione della legge.

Per il procedimento davanti il presidente del Tribunale o davanti il Tribunale, l'operaio o i suoi aventi causa sono pure ammessi di diritto, ma in seguito a visto del procuratore della Repubblica, al beneficio del patrocinio gratuito. Spetta al cancelliere del Tribunale appena riceva lo incartamento dell'inchiesta di comunicarlo al procuratore della Repubblica, il quale d'urgenza accerterà se l'affare sia attinente all'applicazione della legge per gli infortuni e apporrà quindi il suo visto e inviterà, in conformità dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 1851, l'Ordine degli avvocati, il presidente della Camera dei procuratori, e il sindaco degli uscieri a designare l'avvocato, il procuratore e l'uscieri che dovranno prestare il loro ministero all'operaio o ai suoi aventi causa.

Rispetto al beneficio del gratuito patrocinio per l'appello, la legge fa una distinzione per l'atto di appello propriamente detto e i susseguenti atti di procedura. La compilazione e la notificazione dell'atto iniziale di appello gode di pieno diritto del beneficio del gratuito patrocinio senza altra previa formalità che una semplice domanda indirizzata dall'operaio o dai suoi aventi diritto al primo presidente della Corte d'appello. Questa domanda è fatta in iscritto; il primo presidente designa subito il procuratore presso la Corte, la cui costituzione deve figurare nell'atto di appello e l'uscieri incaricato della notificazione di quest'atto.

Una volta interposto validamente l'appello, l'operaio o i suoi aventi diritto devono presentare al procuratore generale una domanda di gratuito patrocinio per poter continuare a godere di questo beneficio in appello. Non occorre che questa domanda sia accompagnata da

un documento comprovante l'indigenza. Ne consegue che l'Ufficio di appello dovrà, senz'alcuna altra formalità, esaminare la sostanza della causa e vedere se l'appello interposto è veramente serio e ha qualche probabilità di buon esito. Se il beneficio del gratuito patrocinio è negato, l'operaio o i suoi aventi diritto potranno o desistere o continuare il procedimento a loro spese. Però anche in questo secondo caso tutti gli atti successivi sono esenti dalle tasse di bollo e registro per la disposizione dell'articolo 29 della legge del 9 aprile 1898. Se poi l'appello invece di essere interposto dall'operaio o dai suoi aventi diritto, è interposto dal capo dell'impresa, l'operaio e i suoi aventi diritto godono, *ipso facto* e senza alcuna formalità, del beneficio del gratuito patrocinio in sede di appello.

Il beneficio del gratuito patrocinio è ammesso anche per la domanda e la procedura di revisione con le stesse norme fissate per la prima determinazione della indennità (art. 19, L. 1898, mod. L. 1905).

**CAPO 6°. Procedura da seguirsi per ottenere il pagamento della indennità dalla Cassa Nazionale delle pensioni.** — La Cassa Nazionale delle pensioni garantisce il pagamento delle indennità dovute nei casi di morte o di incapacità permanente quando il capo dell'impresa o l'Istituto assicuratore trascurino di pagarle, al momento in cui sono esigibili.

Il regolamento di Amministrazione pubblica del 28 febbraio 1899 e le istruzioni diramate dalla Cassa dei depositi e consegne, annesse alla circolazione del ministro Guardasigilli del 21 agosto 1899, determinarono nel modo seguente la procedura da tenersi in questo caso.

A) *Dichiarazione avanti il sindaco del Comune.* — Ogni beneficiario di una indennità liquidata in conseguenza ad un infortunio seguito da morte o da incapacità permanente al lavoro che non abbia potuto ottenere il pagamento delle somme dovutegli, appena divenute esigibili, deve farne dichiarazione al sindaco del Comune della sua residenza.

Se il beneficiario è minorenne, o interdetto, o inabilitato, o se si tratta di una donna maritata, la dichiarazione è fatta dal suo rappresentante legale, amministratore legale, o dal tutore o dal marito.

La dichiarazione può essere fatta anche per mezzo di mandatario e il mandato può essere verbale: essa è esente da ogni spesa.

La dichiarazione è scritta su carta libera dal sindaco o dal suo rappresentante in base alle indicazioni del dichiarante, e deve indicare:

1° il nome e cognome del beneficiario, la sua età, la sua nazionalità,

il suo stato civile (celibe, coniugato, vedovo, divorziato, separato di corpo), la sua professione e il suo domicilio;

2° il nome del capo-impresa debitore, il suo domicilio industriale e, se la indennità reclamata dovesse essere pagata da una Società d'assicurazione o da un Sindacato di garanzia, la denominazione di questa Società o di questo Sindacato e la sua sede;

3° la natura dell'indennità e l'ammontare del credito reclamato. (Il dichiarante dovrà indicare l'ultimo trimestre di rendita pagatagli, e l'ammontare di quelli scaduti e non pagati);

4° l'ordinanza o la sentenza su cui l'operaio fonda la sua azione (la dichiarazione deve specialmente indicare la data dell'ordinanza o del giudizio intervenuto; in caso di giudizio deve anche fare risultare se la sentenza è stata ottenuta per via d'opposizione o d'appello, e in questa ipotesi, menzionare la data della decisione definitiva che ha messo fine alla lite);

5° ove ne sia il caso, il nome, cognome, professione, domicilio del rappresentante legale del beneficiario o del mandatario.

La dichiarazione deve ancora indicare che il beneficiario dell'indennità ne ha richiesto il pagamento al debitore (capo dell'impresa, Società d'assicurazione o Sindacato di garanzia), e accennare i motivi per i quali non ha potuto ottenerlo.

In appoggio alla sua dichiarazione il dichiarante deve rimettere tutti i documenti in suo possesso valevoli a giustificare il reclamo e specialmente la copia dell'ordinanza o della sentenza che ha fissato l'indennità, e, se si tratta di una sentenza, i certificati menzionati nell'articolo 548 del Codice di procedura civile, che comprovano che questa sentenza è passata in cosa giudicata. Vi devono essere aggiunti, inoltre, ove ne sia il caso, i documenti comprovanti la modificazione ulteriore del credito, sia in seguito ad una domanda di revisione, sia in applicazione dell'articolo 21 della legge, sia per qualunque altra causa; come anche i documenti comprovanti il rifiuto di pagamento da parte del debitore, e cioè una lettera, uno scritto qualunque, col quale il debitore dichiara di non potere o di non voler pagare. Basterà pure una intimazione per mezzo di usciere restata senza effetto e sulla quale l'ufficiale ministeriale constata la risposta negativa del debitore.

Se il dichiarante non può fornire alcune delle informazioni preindicate o se non è in possesso dei documenti sopra menzionati, il sindaco lo constata nella dichiarazione che egli deve nondimeno ricevere.

La dichiarazione è firmata dal comparente. Il sindaco o il suo rap-

presentante vi appone la sua firma e il bollo del Comune e rilascia al dichiarante ricevuta di essa e dei documenti.

La dichiarazione e i documenti presentati in appoggio della medesima devono nelle ventiquattro ore essere inviati, sotto piego in franchigia, al direttore generale della Cassa dei depositi e consegne a Parigi.

Gli Italiani aventi diritto all'indennità dimoranti in Italia devono fare la dichiarazione nelle stesse forme sovraindicate davanti al sindaco del Comune in cui risiedono, il quale la trasmetterà, coi documenti a corredo di essa, al Console Generale d'Italia a Parigi.

B) *Procedura davanti il giudice di pace.* — Il direttore generale della Cassa dei depositi e consegne, nelle quarantotto ore dal ricevimento della dichiarazione, invia l'incartamento al giudice di pace del domicilio del debitore invitandolo a convocare quest'ultimo d'urgenza con lettera raccomandata.

Il debitore deve comparire nel giorno fissato dal giudice di pace o personalmente o per mezzo di mandatario, e gli viene data notizia del reclamo formulato contro di lui e delle dichiarazioni che al riguardo sarà per fare il debitore, si stende processo verbale, al quale il giudice di pace appone la sua firma.

Il comparente che non contesta nè la sussistenza, nè l'ammontare del credito è invitato dal giudice di pace o a soddisfarlo davanti a lui o a inviare al reclamante la somma dovuta per mezzo di vaglia postale comunicando la ricevuta di questo invio al cancelliere. Questa comunicazione deve essere effettuata, al più tardi, nel secondo giorno successivo alla comparizione davanti il giudice di pace.

Il giudice di pace decide sul pagamento delle spese di convocazione e constata, se ne è il caso, nel suo processo verbale la liberazione del debitore.

Qualora il comparente, pur riconoscendo la sussistenza e l'ammontare del suo debito, dichiara di non essere in grado di pagarlo immediatamente, il giudice di pace è autorizzato, se i motivi addotti sembrano legittimi, ad accordargli, per il pagamento, un termine non superiore ad un mese. Ma in questo caso il direttore generale della Cassa dei depositi e consegne rimette al reclamante, o gli invia con vaglia postale, la somma cui ha diritto, e il processo verbale compilato dal giudice di pace constata il riconoscimento del debito e l'impegno preso dal comparente di liberarsene, nel termine che gli è stato accordato, col mezzo sia di un versamento nelle mani del cassiere della Cassa dei depositi e con-

segne a Parigi o dei preposti alle sedi della Cassa nei dipartimenti, o per mezzo di un vaglia postale diretto al cassiere generale a Parigi.

Se il comparente dichiara di non essere debitore del reclamante o di non esserlo che parzialmente, il giudice fa risultare nel suo processo verbale il rifiuto totale o parziale di pagamento e i motivi che ne sono stati adottati e intanto per il pagamento della somma non contestata si seguono le norme indicate precedentemente.

Qualora il debitore convocato non comparisca nel giorno fissato, il giudice di pace procede entro gli otto giorni ad una inchiesta per accertare:

1° Se il debitore convocato non ha cambiato di domicilio;

2° Se egli ha cessato la sua industria sia volontariamente, sia per cessione dello stabilimento, sia in seguito a fallimento o liquidazione giudiziaria e, in questo caso qual'è il sindaco o il liquidatore; oppure se è morto e in questo caso da chi la successione è rappresentata.

Il processo verbale steso dal giudice di pace fa constare della non comparizione e dei risultati della inchiesta.

Entro due giorni successivi sia alla liberazione immediata del debitore, sia alla sua comparizione davanti il giudice di pace nel caso in cui abbia rifiutato il pagamento od ottenuta una proroga, sia alla chiusura della inchiesta predetta, il giudice di pace invia al direttore generale dei Depositi e consegne l'incartamento, compresi il processo verbale steso da lui.

*C) Attribuzioni del direttore della Cassa dei depositi e consegne.* — Ricevuto l'incartamento, se risulta dal processo verbale steso dal giudice di pace che il debitore non ha contestato il suo debito, ma che non l'ha pagato, o se i motivi adottati per rifiutarne il pagamento non siano legittimi, il direttore generale dei Depositi e consegne rimette al reclamante o gli invia, per vaglia postale, la somma cui egli ha diritto e rimette pure al cancelliere del giudice di pace l'ammontare delle spese da lui anticipate e gli emolumenti dovutigli. Nello stesso modo si procede se il debitore non si è presentato davanti al giudice di pace e se il reclamo del beneficiario della indennità sembra giustificato.

Nel caso infine in cui i motivi adottati dal comparente per rifiutare il pagamento sembrino fondati o, nel caso di non comparizione, se il reclamo formulato dal beneficiario non sembri abbastanza giustificato, il direttore generale della Cassa dei depositi e consegne rinvia, per mezzo del sindaco, al reclamante l'incartamento da lui prodotto lasciandogli la cura di agire secondo il diritto comune contro la persona di cui si pretende creditore.

Spetta dunque al direttore generale predetto di giudicare se il beneficiario della indennità abbia ragione di pretenderne il pagamento.

Le cause suscettibili di far nascere dubbi sul diritto del reclamante possono essere parecchie: esse possono consistere sia in un vizio inerente al titolo, sia in un avvenimento posteriore che abbia avuto per effetto di estinguere o di modificare il diritto del reclamante, sia infine nella pretesa avanzata dal debitore di avere già pagato il debito e nella produzione di un documento che, senza costituire una quietanza indiscutibile, tuttavia faccia ritenere veritiera quest'asserzione del debitore.

L'ammontare delle spese anticipate dal cancelliere e gli emolumenti a questo dovuti sono in tal caso pagati a cura del direttore generale predetto e imputati sul fondo di garanzia.

#### TITOLO IV. — Disposizioni generali.

**CAPO I. Nullità delle convenzioni contrarie alla legge.** — Ogni convenzione contraria alla legge è nulla di pieno diritto (articolo 30, L. 1898, mod. L. 1905). La disposizione concepita in termini così generali dimostra che non sono soltanto le convenzioni stragiudiziali quelle che essa colpisce di nullità ma anche gli accordi dei quali i presidenti dei Tribunali avessero dato atto quantunque stipulati su basi diverse dalla legale o dei quali la regolarità non risultasse dalle indicazioni che devono essere inserite nelle ordinanze. E si tratta di nullità d'ordine pubblico poichè l'articolo 30 dispone che esse possono essere fatte valere da qualunque interessato, vale a dire, in mancanza delle parti, anche dal rappresentante del Pubblico Ministero davanti il Tribunale civile.

Donde deriva che il ferito o i suoi aventi diritto che avessero sottoscritto alla liquidazione d'indennità inferiori a quelle alle quali realmente la legge dava loro diritto, e che non avessero trovato presso il presidente del Tribunale il protettore illuminato ed attivo che la legge loro destina, potranno, nel termine di prescrizione di diritto comune, vale a dire durante trent'anni, esercitare l'azione per l'annullamento dell'accordo e senza vedersi apporre la prescrizione d'un anno stabilita nell'articolo 18, o il termine di tre anni fissato nell'articolo 19, ottenere una nuova e regolare liquidazione delle loro indennità.

Però per timore che la vittima o i suoi aventi diritto, prevalendosi del beneficio del gratuito patrocinio, inizino giudizi temerari di nullità ed esponano così i capi delle imprese o industrie a frustranee spese, la legge aggiunge che a queste azioni di nullità ritornano applicabili le regole or-

dinarie che disciplinano il gratuito patrocinio, stabilite dalla legge 22 gennaio 1851, modificata da quella del 10 luglio 1901.

Dal giorno in cui diviene definitiva la sentenza che riconosce la nullità della convenzione cominciano nuovamente a decorrere i termini stabiliti, sia per la prescrizione, sia per la revisione.

**CAPO 2°. Nullità delle obbligazioni contratte verso gli intermediari per il pagamento delle indennità.** — Sono nulle di pieno diritto e di nessun effetto le obbligazioni contratte, per remunerazione dei loro servizi, verso gli intermediari che mediante compensi convenuti in anticipazione, si incaricano di assicurare alle vittime d'infortuni o ai loro aventi diritto i benefici derivanti dalle azioni che essi possono esercitare e dagli accordi che possono stipulare per il conseguimento e la determinazione della indennità.

**CAPO 3° — Penalità comminate agli intermediari, ai capi d'impresa, ai medici.** — È passibile di un'ammenda da 16 franchi a 300, e, in caso di recidiva entro un anno dalla condanna, di un'ammenda da 500 franchi a 2000, salva l'applicazione dell'articolo 43 del Codice penale:

1° ogni intermediario che abbia offerto i servizi indicati al n. 2 del presente Titolo;

2° ogni imprenditore o industriale che abbia effettuato sul salario dei suoi operai ed impiegati ritenute per l'assicurazione dei rischi posti a suo carico dalla legge;

3° ogni medico che abbia nei certificati rilasciati per l'applicazione della legge scientemente alterato le conseguenze degli infortuni;

4° ogni persona che, sia con minaccia di rinvio, sia col rifiuto o con la minaccia di rifiuto delle indennità dovute in virtù della legge, abbia menomato o tentato di menomare il diritto dell'operaio infortunato di scegliere il suo medico (art. 30, L. 1898, mod. L. 1905).

**CAPO 4°. Esenzioni e benefici d'ordine fiscale.** — I processi verbali, certificati, atti di notorietà, notificazioni, sentenze e gli altri atti fatti o rilasciati in virtù e per l'esecuzione della legge sono rilasciati gratuitamente, non sono soggetti a tassa di bollo e sono registrati *gratis* allorchè è richiesta la formalità della registrazione (articolo 29, legge 1898). Sotto la parola "sentenze", sono comprese tutte le decisioni giudiziarie da qualunque autorità emanino; come sotto la denominazione "atti", sono compresi tutti i documenti relativi alla constatazione dell'infortunio (articolo 11 e seguenti della legge), il mandato per farsi rappresentare, per

l'esperimento di conciliazione, davanti il presidente del Tribunale (articolo 16 della legge, la convenzione constatante il cambiamento della rendita in un'altra forma di risarcimento a termini dell'articolo 21, fino al rilascio degli atti di qualunque natura.

L'esenzione si estende pure agli atti, processi verbali, quietanze e documenti occorrenti per la procedura stabilita dal decreto 28 febbraio 1899 per ottenere il pagamento della indennità della Cassa Nazionale delle pensioni giusta l'articolo 20 della legge del 1898.

Gli atti di esecuzione notificati a richiesta della vittima dell'infortunio godono pure dell'esenzione dalle tasse di bollo e registro (1).

E notisi che non ostante la disposizione dell'articolo 41 della legge di finanza del 13 aprile 1900 la vittima dell'infortunio o i suoi aventi diritto possono sempre reclamare il rilascio degli atti da cancellieri ed altri ufficiali ministeriali senza dover pagare alcun emolumento ai cancellieri ed ufficiali stessi: questa gratuità essendo per essi assicurata dalla disposizione che concede di diritto il gratuito patrocinio.

---

(1) V. Circolari del Guardasigilli del 10 giugno 1899, del 22 agosto 1901 e dell'11 luglio 1902.

## LEGISLAZIONE FRANCESE E CONVENZIONE ITALO-FRANCESE

per gli infortuni sul lavoro.

Nel Bollettino dell'emigrazione n. 18 del 1904 fu pubblicato il testo della Convenzione stipulata il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai. In relazione a quella Convenzione fu concluso a Parigi, il 9 giugno 1906, un Concordato fra i due paesi, relativo al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro e fu redatto un regolamento per l'esecuzione del Concordato stesso.

Crediamo opportuno di pubblicare nel presente Bollettino il testo del suddetto Concordato, il regolamento per la sua applicazione, nonchè le *Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto*, compilate dall'Ispettorato generale del credito e della previdenza, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

### Convenzione con la Repubblica francese, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro (9 giugno 1907).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica francese, animati dallo stesso desiderio di assicurare ai rispettivi connazionali il beneficio reciproco della legislazione in vigore, intesa a riparare ai danni derivanti dagli infortuni sul lavoro, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 1, capoverso *d*) della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — Gli operai o impiegati di nazionalità italiana, vittime di infortuni a causa di lavoro in territorio francese, od i loro rappresentanti, avranno diritto alle stesse indennità accordate agli operai o impiegati di nazionalità francese od ai loro rappresentanti, e reciprocamente.

Art. 2. — Queste disposizioni sono pure applicabili, sotto le condizioni

previste dagli articoli seguenti, agli aventi diritto non residenti nel territorio del paese ove è avvenuto l'infortunio, o che abbiano cessato posteriormente di risiedervi.

Art. 3. — Nel caso di infortuni che diano luogo ad inchiesta, dovrà darsi avviso immediato della chiusura dell'inchiesta all'autorità consolare del distretto, nella cui circoscrizione risiedeva la vittima al momento dell'infortunio, affinché possa prenderne conoscenza nell'interesse degli aventi diritto.

Art. 4. — I capi di imprese e gli assicuratori di ciascun paese avranno facoltà di pagare gli arretrati di rendite o le indennità da essi dovuti, versandone l'importo nelle mani dell'autorità consolare dell'altro paese indicata nell'articolo precedente, cui spetterà di produrre i documenti giustificativi dell'indennità ed i certificati di vita, nonchè di provvedere all'invio degli arretrati o delle indennità a quei nazionali i quali, al momento in cui avvenne l'infortunio, risiedevano nel territorio del suo distretto.

Art. 5. — La Cassa nazionale italiana di assicurazioni contro gl'infortuni assicurerà, in base alla tariffa convenzionale annessa al presente Concordato, il rischio d'indennità ai rappresentanti, non residenti in Francia, degli operai italiani vittime d'infortuni, in favore degli assicuratori francesi, che non intendono di occuparsi di tutte le ricerche e le pratiche che fosse eventualmente necessario di fare.

Questa tariffa, stabilita in via provvisoria, sarà quanto più presto è possibile riveduta dalle amministrazioni competenti dei due paesi con la scorta dei dati tecnici che saranno raccolti.

Art. 6. — Allorchè il capo di un'impresa o l'assicuratore avrà costituito, presso la Cassa nazionale francese delle pensioni per la vecchiaia, le rendite dovute ad operai italiani od ai loro rappresentanti, gli arretrati, su domanda di questi ultimi, saranno loro corrisposti a cura della Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. In tal caso la Cassa nazionale francese si sdebiterà di fronte alla Cassa nazionale italiana inviando ogni trimestre l'ammontare degli arretrati scaduti, da essa pagati in Francia.

Quanto alle rendite la cui quotità sia divenuta definitiva, la Cassa nazionale francese potrà sdebitarsi di fronte alla Cassa nazionale italiana versando in capitale il valore attuale delle medesime in base alla tariffa, secondo la quale la rendita fu acquistata; la somma versata servirà a formare una rendita, quale risulterà dalla tariffa in vigore per la Cassa nazionale italiana all'atto del versamento.

Art. 7. — Allorchè il capo di un'impresa o l'assicuratore avrà versato

alla Cassa nazionale italiana di previdenza le indennità dovute ad operai francesi, quest'ultima, su domanda dei medesimi, invierà loro, per mezzo di vaglia postale, l'ammontare delle somme che avesse loro pagate in Italia.

Quanto alle rendite, la cui quotità sia divenuta definitiva, essa potrà sdebitarsene versando alla Cassa nazionale francese delle pensioni il valore attuale delle medesime in capitale, secondo la tariffa in base alla quale la rendita sarà stata acquistata; la somma versata servirà a costituire una rendita, quale risulterà dalla tariffa in vigore per la Cassa nazionale francese all'atto del versamento.

Le indennità, accordate in seguito ad infortuni seguiti da morte, occorsi ad operai francesi in Italia, potranno essere versate interamente alla Cassa dei depositi e delle consegne in Francia, che ne conserverà l'importo a disposizione degli interessati che facciano valere i loro diritti.

Art. 8. — I vaglia postali, di cui al 1° capoverso dell'articolo 7, nonchè gli invii di denaro fatti dalla Cassa nazionale francese delle pensioni alla Cassa nazionale italiana di previdenza, o reciprocamente, in conformità dei due articoli precedenti, saranno oggetto di vaglia d'ufficio sotto le condizioni indicate all'articolo 5 del Concordato relativo alla trasmissione di fondi fra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi (1).

Art. 9. — Le due Casse nazionali conserveranno sempre il diritto di modificare in avvenire le loro tariffe rispettive.

Art. 10. — L'esenzione dalle tasse e le agevolazioni fiscali attualmente accordate dalla legge francese per ciò che riguarda i documenti da presentarsi per ottenere il pagamento delle indennità, saranno applicati anche nel caso in cui tali documenti siano richiesti per il pagamento d'una indennità conformemente alla legge italiana, e reciprocamente.

Art. 11. — Nel caso in cui un operaio italiano non residente in Francia non ricevesse alla scadenza gli arretrati cui avesse diritto e facesse appello al fondo di garanzia istituito dalla legge francese, le attribuzioni, devolute in questa materia all'autorità municipale, spetterebbero all'autorità consolare italiana a Parigi sotto le condizioni stabilite di comune accordo fra le competenti Amministrazioni dei due paesi.

Art. 12. — Ciascuna parte contraente si riserva la facoltà, in caso di

---

(1) Art. 5. — Agli effetti dell'art. 8 della convenzione internazionale di Washington del 15 giugno 1897, sul servizio dei vaglia postali, resta inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra le Casse ordinarie di risparmio in Italia e in Francia saranno considerati come « vaglia d'ufficio », esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese d'origine non terrà conto, verso l'Amministrazione del paese destinatario, della parte dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'art. 3 della Convenzione sopra citata. (*Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1907).

forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti del presente Concordato per quanto riguarda i servizi rispettivamente affidati alle Casse nazionali dei due paesi. Dovrà tuttavia darne avviso alle competenti Amministrazioni dell'altro Stato in via diplomatica. L'avviso fisserà il giorno a partire dal quale le disposizioni relative ai detti servizi cesseranno di aver vigore.

Art. 13. — Le competenti Amministrazioni dei due paesi stabiliranno di comune accordo le giustificazioni da prodursi nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nonchè le condizioni per l'applicazione dei detti articoli alle vittime d'infortuni o ai loro rappresentanti non residenti in Francia e in Italia.

Esse stabiliranno in pari tempo tutte le misure di dettaglio e di ordine necessarie per l'esecuzione del presente Concordato.

Art. 14. — Il presente Concordato entrerà in vigore a partire dal giorno che sarà stabilito dai due Stati, dopo che sarà stato promulgato in base alle rispettive leggi speciali dei medesimi.

Salvo il caso previsto dalla Convenzione del 15 aprile 1904, il presente Concordato avrà vigore per la durata di cinque anni.

Se le due Parti contraenti intendono farlo decadere dopo decorso questo termine, debbono darsene reciproco avviso un anno prima. In caso contrario, s'intenderà prorogato d'anno in anno per tacito accordo.

Art. 15. — Quando una delle Parti contraenti avrà fatto conoscere all'altra la propria intenzione di far decadere il Concordato, questo continuerà ad avere pieno vigore, per ciò che riguarda i diritti delle vittime o dei loro rappresentanti di fronte ai padroni, per tutti gli infortuni accaduti fino alla scadenza del Concordato.

Cesserà al contrario d'aver effetto, dopo scaduto, per ciò che riguarda le attribuzioni devolute alle autorità consolari e gli obblighi o le facoltà preveduti per le Casse nazionali dei due paesi, salvo la regolarizzazione dei conti allora in corso fra esse, e il servizio di tutti gli arretrati delle rendite di cui avessero ricevuto in precedenza i capitali costitutivi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno redatto il presente Concordato, apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Parigi il 9 giugno 1906.

(L. S.) G. TORNIELLI  
 „ V. MAGALDI

(L. S.) LÉON BOURGEOIS  
 „ GASTON DOUMERGUE

*Allegato.*

## Premio annuale di riassicurazione per mille franchi di salario.

Industrie in generale . . . . .	Fr. 4. 98
Miniere . . . . .	12. 36
Cave . . . . .	10. 02
Fabbriche di vetri, stoviglie e mattoni . . . . .	3. 24
"    di vetri . . . . .	1. 38
"    di stoviglie . . . . .	1. 32
"    di mattoni . . . . .	4. 62
Ferro e acciaio . . . . .	3. 60
Metalli (eccettuati il ferro e l'acciaio), lavori meccanici di precisione, strumenti di musica . . . . .	1. 14
Metalli (eccettuati il ferro e l'acciaio) . . . . .	0. 96
Lavori meccanici di precisione . . . . .	1. 38
Istrumenti di musica . . . . .	0. 78
Industria chimica . . . . .	4. 26
Gas e acqua . . . . .	3. 30
Industria tessile . . . . .	0. 78
Lino, canapa, juta ed altre materie filamentose . . . . .	1. 08
Seta . . . . .	0. 30
Industria tessile (non compresa l'industria del lino, della canapa, ecc.), della seta . . . . .	0. 78
Industria tessile, non compresa l'industria della seta . . . . .	0. 78
Carta e stampa . . . . .	1. 62
Fabbricazione e lavorazione della carta . . . . .	2. 46
Fabbricazione della carta . . . . .	4. 98
Lavorazione della carta . . . . .	0. 54
Tipografie . . . . .	0. 36
Cuoio e vestiti . . . . .	0. 96
Cuoio . . . . .	2. 46
Vestiti . . . . .	0. 42
Legno . . . . .	3. 06
Alimentazione, macellerie e tabacco . . . . .	0. 66
Alimentazione . . . . .	1. 44
Macellerie . . . . .	0. 96
Tabacco . . . . .	0. 12
Mulini, zuccherifici, distillerie, fabbriche di birra . . . . .	6. 00

Mulini . . . . .	Fr. 7. 32
Zuccherifici . . . . .	„ 5. 34
Distillerie . . . . .	„ 4. 62
Fabbriche di birra . . . . .	„ 6. 06
Lavori di costruzione. . . . .	„ 6. 96
Spazzatura dei camini . . . . .	„ 5. 82
Ferrovie (è una classificazione economica e giuridica propria della Germania, che corrisponde press' a poco alla classificazione ordinaria in grande, media e piccola industria):	
di Stato. . . . .	„ 7. 92
private . . . . .	„ 6. 54
stradali ( <i>routiers</i> ) . . . . .	„ 4. 20
Spedizione, magazzinaggio:	
servizio dei carri. . . . .	„ 9. 84
„ delle cantine . . . . .	„ 7. 26
Servizio dei carri. . . . .	„ 14. 46
Navigazione:	
interna . . . . .	„ 18. 30
marittima . . . . .	„ 14. 22
Amministrazione:	
della Marina . . . . .	„ 2. 94
della Guerra. . . . .	„ 1. 20
delle Poste e dei Telegrafi . . . . .	„ 4. 62

*Avvertenza.* — Agli effetti dell'articolo 14 resta convenuto che gli articoli 1°, 2° e 3° entreranno in vigore tre mesi dopo la promulgazione del Concordato nei due paesi.

Quanto all'articolo 10, s'intende che uno dei due Stati contraenti non potrà mai essere obbligato ad anticipare spese di qualsiasi natura in caso di procedure o di istanze effettuate nell'altro paese.

(L. S.) G. TORNIELLI  
„ V. MAGALDI

(L. S.) LEONE BOURGEOIS  
„ GASTONE DOUMERGUE.

Regio decreto 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio (1).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### *Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio, firmata a Parigi il 9 giugno 1906, e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — F. COCCO-ORTU — SCHANZEB.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

(1) *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1907, n. 182.

**Regolamento per le Amministrazioni francesi e italiane per l'esecuzione della Convenzione firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e relativa al risarcimento dei danni prodotti da infortuni sul lavoro occorsi ai rispettivi connazionali nei due paesi.**

Art. 1. — L'avviso di chiusura dell'inchiesta su qualche infortunio inviato " immediatamente „ all'Autorità consolare in virtù dell'articolo 3 della Convenzione del 9 giugno 1906 (1) conterrà il nome, il cognome, la professione, il domicilio, il luogo e la data di nascita della vittima dell'infortunio, il luogo di sua residenza e se l'infortunio abbia prodotto e sembri che debba produrre la morte, il nome, cognome, professione, domicilio, luogo e data di nascita degli aventi diritto che possono eventualmente pretendere un'indennità.

Il detto avviso indicherà inoltre la data in cui gli atti riguardanti l'inchiesta saranno trasmessi dall'ufficio del giudice di pace o dalla cancelleria della Pretura all'autorità giudiziaria competente.

Appena ricevuta la comunicazione, l'autorità consolare si metterà immediatamente in relazione, ove occorra, con la vittima o coi suoi aventi diritto a garanzia dei loro interessi.

Art. 2. — I debitori, i quali vorranno valersi della facoltà che loro accorda l'articolo 4 della Convenzione, di pagare gli arretrati di rendite o le indennità da essi dovuti, versandone l'importo nelle mani dell'autorità consolare, dovranno inviare per lettera raccomandata, all'autorità consolare indicata nell'articolo stesso, o consegnarle contro ricevuta, una dichiarazione contenente :

1° Il nome, il cognome, la professione, il domicilio, il luogo e la data di nascita della vittima o degli aventi diritto;

2° La data dell'infortunio;

3° Se i beneficiari sono incapaci, il nome, il cognome, la professione e il domicilio dei loro rappresentanti legali;

4° L'indicazione della decisione giudiziaria o del titolo che fissa la rendita o l'indennità;

5° L'ammontare degli arretrati o dell'indennità dovuti;

6° La data di esigibilità.

L'autorità consolare, entro tre giorni al massimo, chiederà alla vittima dell'infortunio, od ai suoi aventi diritto, i documenti che ne provano l'identità e i certificati di vita, ed avutigli, li presenterà al debitore. Gli

(1) *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1907, n. 182.

rilascierà poi quietanza delle somme ricevute, che trasmetterà immediatamente ai creditori.

La dichiarazione di cui al primo alinea del presente articolo non dovrà essere rinnovata ad ogni scadenza da quei debitori che avranno dichiarato di voler pagare periodicamente gli arretrati delle rendite a loro carico nelle mani dell'autorità consolare. Questa presenterà loro alle scadenze i certificati di vita del possessore della rendita.

Se le vittime d'infortuni od i loro rappresentanti risiedono fuori di Francia e d'Italia, il console chiederà loro, pel tramite dell'autorità consolare, i documenti da produrre.

Tutti gli atti, e le pratiche, corrispondenze o produzioni di documenti spettanti all'autorità consolare in esecuzione del presente articolo e di quello precedente, sono gratuiti rispetto alle vittime d'infortuni o dei loro aventi diritto che sono esenti perciò da qualunque spesa.

Art. 3. — I possessori di rendite che vogliano fruire della disposizione del primo capoverso dell'articolo 6 della Convenzione, per ottenere il servizio degli arretrati a cura della Cassa nazionale italiana di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, dovranno inviare la loro domanda alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia.

La domanda conterrà il nome, cognome, professione e domicilio del titolare, e se questi è incapace, le generalità del suo rappresentante legale, il numero d'iscrizione del titolo di rendita, l'ammontare dei trimestri scaduti, la data della scadenza, ed il luogo dove dovrà effettuarsi il pagamento.

L'autorizzazione a pagare sarà data alla Cassa nazionale italiana di previdenza dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, che le trasmetterà a tal uopo una copia della domanda. La Cassa nazionale italiana effettuerà il pagamento, dietro ricevuta, nelle mani del portatore del certificato d'iscrizione e del certificato di vita del possessore della rendita. Questo certificato, qualora si tratti di un minorenni, dovrà menzionare che fu rilasciato su richiesta del tutore, oppure, se si tratta di un congiunto tuttora in vita, constatare che l'interessato non è passato a seconde nozze.

Inoltre, all'atto dell'ultimo pagamento effettuato sopra un certificato d'iscrizione, emesso a nome di un orfano che abbia raggiunto il 16° anno di età, questo certificato dovrà essere rimandato alla Cassa nazionale delle pensioni, la quale, in caso di reversibilità, emetterà nuovi certificati d'iscrizione.

L'autorizzazione di cui al precedente alinea non avrà bisogno di essere rinnovata trimestralmente per quei possessori di rendite che avranno

dichiarato di stabilirsi definitivamente in Italia e di volervi riscuotere gli arretrati della loro pensione. I pagamenti successivi potranno in tal caso essere effettuati direttamente dalla Cassa nazionale italiana di previdenza, sotto la sua responsabilità.

Tuttavia, in caso di morte del possessore della rendita, il pagamento della quota di arretrati scaduti fino al giorno del decesso non potrà effettuarsi se non dopo che la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia abbia esaminato i documenti giustificativi prodotti dai rappresentanti della vittima in appoggio al loro reclamo.

Art. 4. — Le domande di versamento, di cui al 2° alinea dell'articolo 6 della Convenzione, potranno essere presentate alla Cassa nazionale italiana di previdenza dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia almeno 15 giorni prima della fine di ciascun trimestre. Esse dovranno contenere:

il nome, cognome, professione e domicilio dei beneficiari;

il luogo e la data di nascita dei medesimi;

le date degli infortuni;

le date delle decisioni giudiziarie accordanti le rendite;

la quota definitiva di queste rendite;

i salari in base ai quali le rendite saranno state liquidate;

eventualmente, la riduzione che l'infortunio avrà fatto subire al salario o alla capacità al lavoro;

e tutti gli elementi di computo che avranno servito a determinare il valore delle rendite in capitale al primo giorno del trimestre successivo.

I documenti giustificativi prodotti in origine in appoggio alla costituzione della rendita, dovranno essere ripresentati insieme alla domanda di versamento di cui all'alinea precedente.

Dopo che la Cassa nazionale italiana di previdenza avrà verificato il computo e avrà dato avviso della sua approvazione alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, questa verserà alla prima il capitale che rappresenta le rendite e da quel momento sarà sdebitata di fronte ai beneficiari.

La Cassa nazionale italiana di previdenza ne impiegherà l'ammontare per costituire, in base alle proprie tariffe, le rendite della stessa natura e durata che dovranno essere pagate nelle condizioni specificate dalla legislazione francese.

La Cassa nazionale italiana di previdenza notificherà ai beneficiari la quota delle nuove rendite cui essi da allora in poi avranno diritto e, su loro domanda, comunicherà loro gli elementi di calcolo che hanno servito a fissarla.

Art. 5. — Gli operai francesi, che intenderanno valersi di quanto dispone il primo alinea dell'articolo 7 della Convenzione, presenteranno alla Cassa nazionale di previdenza una domanda da essi firmata o regolarmente stesa in loro nome, contenente:

- il loro nome, cognome, professione e domicilio;
- la deliberazione o il titolo in base al quale fu liquidata l'indennità;
- il numero del certificato di rendita vitalizia rilasciato al titolare;
- l'ammontare delle somme reclamate e la data di esigibilità delle

medesime;

- il luogo dove dovrà effettuarsi il pagamento.

Alla domanda sarà unito un certificato constatante l'esistenza in vita del beneficiario al giorno della scadenza.

Non occorrerà che tale domanda sia rinnovata ad ogni scadenza da quei beneficiari, i quali avranno dichiarato alla Cassa nazionale italiana di previdenza di voler ricevere periodicamente l'ammontare della loro indennità nella residenza indicata. In tal caso essi dovranno soltanto produrre ad ogni scadenza il loro certificato di vita.

Art. 6. — Le domande di versamento di cui al secondo alinea dell'articolo 7 della Convenzione, dovranno essere presentate alla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia dalla Cassa nazionale italiana di previdenza almeno 15 giorni prima della fine di ogni trimestre. Esse dovranno contenere:

- il nome, cognome, professione e domicilio dei beneficiari;
- il luogo e la data di nascita;
- le date degl'infortuni;
- le date delle decisioni giudiziarie o dei titoli accordanti le rendite;
- la quota definitiva di queste rendite;
- i salari in base alle quali esse furono liquidate;

l'eventuale riduzione prodotta dall'infortunio al salario o alla capacità al lavoro;

e tutti gli elementi di calcolo che hanno servito alla determinazione del valore delle rendite in capitale al primo giorno del trimestre successivo.

I documenti giustificativi prodotti originariamente in appoggio della costituzione della rendita, dovranno essere ripresentati a corredo della domanda di versamento di cui all'alinea precedente.

Dopo che la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia avrà verificato il computo e avrà dato avviso della sua approvazione alla Cassa nazionale italiana di previdenza, questa verserà alla prima il capitale che rappresenta le rendite e da quel momento resterà liberata rispetto ai beneficiari.

La Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia ne impiegherà l'ammontare per costituire, in base alle sue tariffe, delle rendite della stessa natura, le quali dovranno essere pagate nelle condizioni specificate dalla legislazione italiana.

La Cassa nazionale delle pensioni notificherà ai beneficiari la quota delle nuove rendite, a cui d'allora in poi avranno diritto e, dietro loro domanda, comunicherà loro gli elementi di calcolo che hanno servito a determinarle.

Art. 7. — Nel caso previsto nell'alinea 3° dell'articolo 7 della Convenzione, il capo di un'impresa o assicuratore, che vorrà valersi della facoltà concessa dall'articolo stesso, invierà al direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne a Parigi, l'ammontare totale dell'indennità dovuta agli aventi diritto, indicando il tasso dei salari che ha servito di base alla liquidazione e l'ammontare delle indennità giornaliere, o provvisionali, che avesse ricevuto la vittima prima della sua morte e che dovessero quindi essere dedotte dall'indennità definitiva.

In pari tempo egli invierà una copia dell'atto di morte della vittima ed un promemoria contenente il nome, cognome, professione e domicilio de' suoi aventi diritto o de' suoi eredi con l'ammontare delle somme spettanti a ciascuno di essi nella ripartizione dell'indennità.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne invierà allo spedite quietanza della somma ricevuta, darà avviso agli interessati di questo deposito e pagherà ad ogni avente diritto, che comprovi la propria identità, la somma indicata dal capo di impresa o dall'assicuratore.

Art. 8. — I pagamenti da farsi alle vittime d'infortuni o ai loro rappresentanti residenti fuori d'Italia e di Francia, saranno effettuati sia dalla Cassa italiana, sia dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti pei pagamenti da farsi ai nazionali dei due paesi.

Art. 9. — Per le operazioni di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione, la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia e la Cassa nazionale italiana di previdenza stabiliranno, alla fine di ogni mese uno sconto, in base ai documenti giustificativi, di tutte le somme dovute rispettivamente dall'una all'altra Cassa. Dopo che questi sconti saranno stati verificati in contraddittorio, la Cassa che resterà debitrice si libererà immediatamente verso l'altra mediante i vaglia postali di cui all'articolo 8 della Convenzione.

Art. 10. — Per l'attuazione dell'articolo 11 della Convenzione, le dichiarazioni previste dai regolamenti francesi saranno fatte con le stesse formalità davanti ai *Sindaci* italiani e da questi trasmesse al Console

generale d'Italia a Parigi, che ne farà eseguire la traduzione autenticata e le manderà direttamente al Direttore generale della Cassa dei depositi e delle consegne con domanda di pagamento sul fondo di garanzia. A tale domanda egli unirà un certificato di esistenza dei possessori della rendita, nonchè della capacità e delle facoltà dei reclamanti e attesterà, qualora si tratti del reclamo di un congiunto, che il beneficiario non è passato a seconde nozze.

Le somme dovute al reclamante potranno essere rimesse o spedite per conto suo al Console generale d'Italia a Parigi, che ne rilascerà quietanza finale e gliele trasmetterà.

Art. 11. — Le corrispondenze, i formulari stampati e in generale le comunicazioni d'ogni specie fra le Amministrazioni e le Casse francesi e italiane saranno redatti in lingua francese.

Art. 12. — L'articolo 4 e gli articoli 6 e seguenti della Convenzione 9 giugno 1906 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1908 insieme al presente regolamento, che avrà la stessa durata della Convenzione, salvo le modificazioni che potessero in ogni tempo esservi introdotte, di comune accordo, dalle Amministrazioni dei due paesi.

L'articolo 5 della Convenzione 9 giugno 1906 non sarà applicabile che nell'epoca da stabilirsi dalle competenti Amministrazioni dei due paesi, quando avranno accertato le condizioni per l'attuazione del detto articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

*Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio*

F. Cocco-Ortu.

**Regio decreto 22 dicembre 1907, n. 783, che approva il regolamento per l'esecuzione della Convenzione, firmata a Parigi il 9 giugno 1906, tra l'Italia e la Francia, relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro (1).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 29 settembre 1904, n. 572, con la quale fu data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e

(1) *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1907, n. 302.

la Francia il 15 aprile 1904 per la reciproca concessione di guarantee ed agevolanze ai rispettivi operai;

Veduto il regio decreto 30 giugno 1907, n. 546, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907;

Veduto il regolamento, concordato, giusta l'articolo 13 della Convenzione predetta del 9 giugno 1906, fra le Amministrazioni competenti dei due Stati per l'esecuzione della Convenzione stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio sul lavoro, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

## Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortuni sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto. (1)

In virtù del trattato italo-francese del 15 aprile 1904 e della convenzione addizionale, in esecuzione del trattato stesso, firmata a Parigi il 9 giugno 1906 e ratificata il 4 giugno 1907, *a decorrere dal 1° novembre 1907 le disposizioni speciali contenute nella legge francese per gli infortuni del lavoro, relative agli operai stranieri o agli aventi diritto di operai stranieri, non sono applicabili agli operai italiani o agli aventi diritto di operai italiani.*

Quindi gli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Francia,

(1) Con la circolare che qui appresso riproduciamo, l'Ispettorato generale del credito e della previdenza, Ministero di agricoltura, industria e commercio diramò tali istruzioni ai Prefetti, al R. Commissariato dell'emigrazione ed ai regi Agenti consolari in Francia.

*Circolare n. 13, in data 27 novembre 1907, dell'Ispettorato generale del credito e della previdenza.*

In pacco a parte trasmetto alcuni esemplari della Convenzione italo-francese sul trattamento degli operai nei casi d'infortuni del lavoro, firmata in Parigi il 9 giugno 1906 e ratificata il 4 giugno 1907.

Essa fu pubblicata nel n. 182, in data 1° agosto 1907, della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed era stata precedentemente pubblicata nel giornale ufficiale della Repubblica francese.

Per effetto della clausola contenuta nella nota ad essa apposta, i primi tre articoli della Convenzione sono entrati in vigore il 1° novembre 1907, e gli altri entreranno in vigore non appena sarà stato emanato il regolamento per l'esecuzione di essa, per il quale pendono tuttora le trattative fra le Amministrazioni competenti dei due Stati.

Con riserva di trasmettere a suo tempo anche questo regolamento, avverto intanto che per effetto dei citati tre primi articoli le disposizioni speciali contenute nella legge francese per gli infortuni del lavoro, relative agli operai stranieri o agli aventi diritto di operai stranieri, non sono più applicabili, dal 1° novembre 1907, agli operai italiani o agli aventi diritto di operai italiani; un'assoluta parità di trattamento è stabilita, nei riguardi della legge predetta, fra i cittadini francesi e i cittadini italiani.

Quindi gli operai italiani colpiti da infortunio sul lavoro in Francia, anche se cessino di risiedere sul territorio francese, continuano ad aver diritto al pagamento di una rendita e non può loro essere pagato, invece della rendita, un capitale, se non nei casi e nei modi in cui questa sostituzione è ammessa per gli operai francesi.

Così pure gli aventi diritto di un operaio italiano morto per infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, anche se al momento dell'infortunio non risiedevano su territorio francese e anche se cessino di risiedervi dopo l'infortunio, hanno sempre diritto al pagamento di una rendita, e non può alla rendita essere sostituito

anche se cessino di risiedere sul territorio francese, continuano ad aver diritto al pagamento di una rendita e non può loro essere pagato, invece della rendita, un capitale se non nei casi e nei modi in cui questa sostituzione è ammessa per gli operai francesi.

Così pure gli aventi diritto di un operaio italiano morto per infortunio sul lavoro avvenuto in Francia, anche se al momento dell'infortunio non risiedevano su territorio francese e anche se cessino di risiedervi dopo l'infortunio, hanno sempre diritto al pagamento di una rendita, e non può alla rendita essere sostituito il pagamento di un capitale se non nei casi e modi in cui questa sostituzione è consentita rispetto agli aventi diritto di un operaio francese morto per infortunio sul lavoro.

---

tuito il pagamento di un capitale, se non nei casi e modi in cui questa sostituzione è consentita rispetto agli aventi diritto di un operaio francese.

Affinchè i numerosi nostri operai emigrati in Francia per ragioni di lavoro sappiano, nella disgraziata eventualità di infortuni, trarre profitto dalle accennate disposizioni, è necessario che sia data a queste la massima pubblicità e che gli interessati siano messi in grado di conoscere il regime delle indennità stabilito dalla legge francese e la procedura, le formalità e le garanzie prescritte per il pagamento di esse.

Con tale intendimento questo Ministero ha creduto opportuno di riassumere, nell'unito fascicolo, in ordine sistematico, le disposizioni della legge francese, facendole precedere da un accenno agli affetti della convenzione franco-italiana e completandole, dove occorre, con quelle della convenzione stessa che più specialmente interessano i nostri connazionali.

Di questo fascicolo di *Istruzioni ad uso degli operai italiani colpiti da infortuni sul lavoro in Francia e dei loro aventi diritto* trasmetto un certo numero di esemplari ai signori Prefetti del Regno, al R. Commissariato per l'emigrazione e ai signori Regi Agenti consolari in Francia, con preghiera di volerne curare la diffusione nei modi che riterranno più convenienti.

I signori Prefetti potranno distribuirli alle principali Società operaie di mutuo soccorso, specialmente in quei centri che danno maggior contingente all'emigrazione, e agli uffici di pubblica sicurezza esistenti ai confini; il Commissariato per la emigrazione ai dipendenti Comitati mandamentali e comunali; i signori Agenti consolari alle Società di mutuo soccorso e alle altre organizzazioni operaie costituite fra italiani ed esistenti nei rispettivi distretti consolari.

Debbo, in questa occasione, richiamare in special modo l'attenzione dei signori Agenti consolari sull'articolo 3 della convenzione, il quale dispone che tutte le volte che operai italiani siano colpiti da infortuni gravi, per i quali la legge francese prescrive una inchiesta da farsi dal giudice di pace, debba essere dato avviso della chiusura di questa inchiesta agli agenti consolari del distretto in cui l'operaio aveva la sua residenza al momento dell'infortunio, affinchè essi possono prender conoscenza dei risultati dell'inchiesta stessa e interessarsi a favore degli aventi diritto alla indennità. Specialmente quando questi aventi diritto siano il coniuge, i figli o i genitori del defunto, e non risiedano in Francia, uti-

Per norma, pertanto, degli Italiani che possono trovarsi in condizione di aver diritto ad indennità in base alla legge francese per gl'infortuni del lavoro, si ritiene opportuno esporre, in modo sintetico, nelle seguenti istruzioni le disposizioni fondamentali di quella legge e dei regolamenti per l'esecuzione di essa, completate con le disposizioni speciali contenute nella convenzione italo-francese predetta.

#### TITOLO I. — Limiti di applicazione della legge francese (1).

**Limiti di applicazione:** A) *Nei riguardi delle imprese e delle industrie.*  
 — La legge si applica alla industria delle costruzioni, alle officine, alle manifatture, ai cantieri, alle imprese di trasporto per terra e per acqua (esclusi i trasporti marittimi per i quali si applica la legge del 21 aprile 1898), alle imprese di carico e scarico, ai magazzini pubblici, alle miniere e cave e ad ogni industria o parte d'industria nella quale sono fabbricate o messe in opera materie esplodenti o nella quale è fatto uso d'una macchina mossa da una forza diversa da quella dell'uomo o degli animali (art. 1, legge 1898).

Una lista generale per ordine alfabetico delle industrie patentate soggette alla legge, è stata compilata dal Ministro delle finanze, previo accordo col Ministro del commercio, al fine di assicurare l'applicazione del-

---

lissimo potrà per essi riuscire l'intervento degli Agenti consolari, i quali avranno cura di informarli delle circostanze dell'infortunio e di dar loro tutte le istruzioni e consigli opportuni ad avviare utilmente le trattative per la liquidazione e il pagamento della indennità.

Io sono sicuro che i signori Agenti consolari adempiranno questa nobile e pietosa missione con l'amorevole zelo che ispira il fine umanitario della legislazione per gli infortuni e col desiderio di efficacemente giovare ai poveri derelitti che, in conseguenza dell'infortunio, restano il più delle volte privi di ogni appoggio e senza sapere come contenersi, specialmente quando l'infortunio è avvenuto in terra straniera, per ottenere il pagamento dell'indennità loro spettante.

Intanto sarò grado così ai signori Agenti consolari, come ai signori Prefetti e al Commissariato per l'emigrazione, se si compiaceranno darmi notizia delle disposizioni da essi prese per diffondere fra gli interessati il fascicolo di istruzioni compilato da questo Ministero e del quale potranno richiedere, occorrendo, altri esemplari. *Il Ministro:* firmato Cocco-ORTU.

(1) La legge francese per gl'infortuni sul lavoro in data 9 aprile 1888 è stat modificata dalle leggi 4 eebbraio 1901, 22 marzo 1902 e 31 marzo 1905. Nel riferimento agli articoli della legislazione vigente queste leggi saranno designate con l'indicazione soltanto dell'anno in cui furono promulgate.

l'articolo 25 della legge del 9 aprile 1898 per quanto concerne la determinazione degli imprenditori e industriali da assoggettarsi alla tassa addizionale sulle patenti. Questa lista, annessa alla circolare del Ministero del commercio dell'8 giugno 1901 (*Journal Officiel* dei 13, 15 e 30 giugno 1901), potrà essere utilmente consultata quando siavi dubbio se qualche impresa o industria rientri fra quelle contemplate nella legge; è superfluo del resto avvertire che, in caso di controversia, ogni definitiva decisione a questo riguardo spetta all'autorità giudiziaria.

B) *Nei riguardi degli infortuni.* — Sono considerati dalla legge soltanto gli infortuni avvenuti per il fatto del lavoro, o in occasione del lavoro, che abbiano avuto per conseguenza una interruzione di lavoro superiore ai 4 giorni (art. 1, L. 1898).

In caso di contestazione, la prova che l'infortunio è avvenuto per il fatto del lavoro o in occasione del lavoro, è a carico dell'operaio o dei suoi aventi diritto.

C) *Nei riguardi delle persone.* — Perchè la legge sia applicabile occorre che l'infortunio colpisca operai od impiegati occupati nelle imprese o nelle industrie indicate precedentemente sotto la lettera A, fra i quali sono compresi anche quelli di età inferiore ai 16 anni e gli apprendisti con o senza salario (art. 8, legge 1898). Secondo un parere del Comitato consultivo, in data del 7 marzo 1900, la legge si applica anche agli operai che, dai capi o esercenti delle imprese predette aventi sede in Francia, sono mandati in paesi stranieri per lavori temporanei.

## TITOLO II. — Indennità.

CAPO 1°. **Obbligo del pagamento delle indennità.** — La legge francese, informata al principio del rischio professionale, stabilisce il diritto a determinate indennità, a carico del capo o esercente delle imprese o industrie da essa contemplate, a favore degli operai o dei loro aventi diritto nei casi di infortuni che abbiano per conseguenza una interruzione del lavoro per più di 4 giorni (art. 1, legge 1898).

Il capo o esercente dell'impresa o dell'industria può liberarsi dall'obbligo del pagamento delle predette indennità o associandosi ad una Associazione mutua d'assicurazione, o assicurandosi presso una Compagnia d'assicurazione a premio fisso, o aderendo ad un Sindacato di garanzia, o assicurandosi presso la Cassa Nazionale d'assicurazione contro gl'infortuni.

L'assicurazione deve essere fatta però a intero ed esclusivo carico del

capo o esercente dell'impresa o dell'industria, al quale è assolutamente vietato di far ritenute sui salari degli operai per pagare il premio d'assicurazione (art. 3, L. 1898, mod. L. 1905).

**CAPO 2°. Natura e misura delle indennità.** — Gli infortuni possono avere per conseguenza:

a) una incapacità assoluta e permanente, che è quella che rende l'operaio incapace di attendere a un utile lavoro;

b) una incapacità parziale e permanente, che è quella che diminuisce la capacità al lavoro;

c) la morte;

d) una incapacità temporanea, e la legge non distingue se questa incapacità sia assoluta o parziale, riconoscendo nell'uno e nell'altro caso identici diritti.

Il capo o esercente della impresa o industria, oltre a dover pagare una indennità pecuniaria è obbligato anche a sostenere le spese mediche e farmaceutiche e le spese funerarie.

**A) Indennità pecuniaria.** — L'indennità pecuniaria consiste:

a) nei casi di incapacità assoluta permanente in una rendita vitalizia eguale a due terzi del salario annuale;

b) nei casi d'incapacità parziale permanente, in una rendita vitalizia eguale alla metà della riduzione che l'infortunio ha fatto subire al salario;

c) nei casi di morte, in una rendita da pagarsi al coniuge, ai figli, agli altri discendenti e agli ascendenti nella misura e alle condizioni seguenti:

*Il coniuge*, purchè non divorziato o separato di corpo, ha diritto ad una rendita vitalizia uguale al 20 per cento del salario del defunto a condizione che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio. Però qualora passi a nuove nozze perde il diritto alla rendita predetta e riceve soltanto il triplo della rendita stessa a titolo di indennità totale.

*I figli legittimi o naturali*, riconosciuti avanti l'infortunio e che siano di età inferiore ai 16 anni, hanno diritto, sino al raggiungimento di questa età, ad una rendita calcolata sul salario annuale del defunto.

La misura della rendita è diversa secondochè sono orfani o soltanto di padre o soltanto di madre, oppure sono orfani di entrambi i genitori.

Nel primo caso, se l'orfano è uno solo la rendita è del 15 per cento del salario annuale della vittima dell'infortunio; se gli orfani sono due, la rendita è del 25 per cento del salario predetto, se sono tre è del 35 per cento, ed è del 40 per cento se sono quattro o più.

Queste pensioni sono aggiunte a quella del coniuge superstite; si può dunque arrivare ad un'assegnazione massima, rappresentante il 60 per cento del salario.

Nel secondo caso la rendita è del 20 per cento del salario per ogni orfano. Però queste rendite complessivamente non possono oltrepassare il 60 per cento del salario.

Se la vittima lascia figli di primo letto concorrenti col coniuge superstite, sembra che le pensioni loro spettanti dovrebbero essere, se ne fosse il caso, ridotte al 40 per cento in guisa che il coniuge conservi la sua rendita senza diminuzione e che l'onere del debitore non oltrepassi la cifra massima del 60 per cento.

Nell'ipotesi poi che vi fossero figli nati gli uni da un primo, gli altri da un secondo matrimonio, la pensione del coniuge superstite dovrebbe essere sempre del 20 per cento, mentre le pensioni assegnate a ciascun gruppo di figli subirebbe una riduzione proporzionale destinata a ridurre l'assegnazione totale nei limiti del massimo del 60 per cento sovraindicato (vedi circolare del Guardasigilli del 10 giugno 1899).

*Altri discendenti e ascendenti.* Gli altri discendenti e gli ascendenti non hanno diritto alla rendita che nel concorso delle condizioni seguenti:

1° Che la vittima dell'infortunio non abbia lasciato nè figli, nè coniuge nelle condizioni richieste per aver diritto ad indennità;

2° Che gli ascendenti e i discendenti vivessero al momento dell'infortunio a carico della vittima di questo.

Per i discendenti si richiede inoltre, che fossero al momento dell'infortunio di età inferiore ai 16 anni e il diritto alla rendita non sussiste che fino al compimento di questa età.

La rendita per ognuno degli ascendenti e dei discendenti che vi hanno diritto è eguale al 10 per cento del salario annuale dell'operaio defunto; ma nel loro complessivo ammontare le rendite così assegnate non possono oltrepassare il 30 per cento del salario stesso, e devono quindi, ove lo oltrepassino, essere proporzionalmente ridotte.

Gli italiani aventi diritto all'indennità, allo scopo di avere le informazioni e istruzioni occorrenti per salvaguardare i loro diritti possono rivolgersi all'Autorità consolare italiana del distretto in cui risiedeva l'operaio colpito dall'infortunio al momento in cui questo accadde.

Gli operai italiani o i loro aventi diritto a favore dei quali sia stata costituita una rendita presso la Cassa Nazionale Francese delle pensioni di vecchiaia e che desiderino che le rate trimestrali di questa rendita siano loro corrisposte dalla Cassa Nazionale Italiana di previdenza per la